

Malattia e fasce orarie di reperibilità Novità 2016

Con proprio [messaggio n° 276 del 25 gennaio 2016](#), non reperibile sul sito (mistero!!) l'INPS detta le nuove disposizioni in materia di reperibilità in attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo n° 151 del 14 settembre 2015, di cui al [decreto interministeriale 11 gennaio 2016](#).

Nel decreto è prevista l'esclusione dall'obbligo di reperibilità nei casi in cui la motivazione dell'assenza per malattia sia riconducibile a:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
- stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

Ergo: i lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita (circostanza da verificare con il medico curante) e i lavoratori riconosciuti invalidi civili in misura pari o superiore al 67% non sono obbligato a rispettare le fasce orarie di reperibilità in caso di malattia.

Riassumiamo, brevemente la normativa vigente in tema di reperibilità oraria.

Dipendenti del settore privato

In generale, per tutti i lavoratori del **settore privato** ivi compresi

- dipendenti poste
- bancari
- telecomunicazioni
- settore commercio

gli **orari delle visite fiscali** sono: **dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.**

Gli orari di reperibilità devono essere rispettati sin dal primo giorno di malattia ed anche il sabato e domenica, festivi, Natale e Capodanno, Pasqua e feste patronali.

Sono esentati dall'obbligo di reperibilità i lavoratori assenti per infortunio sul lavoro.

La disciplina che regola l'obbligo di reperibilità durante i periodi di malattia malattia, è sancita dall'articolo 5 della [legge 20 maggio 1970 n° 300](#) (Statuto dei Lavoratori), che prevede la facoltà del datore di lavoro o dell'INPS di richiedere il controllo fiscale sul dipendente che si assenta dal lavoro per una patologia, visita o esami; il lavoratore assente per malattia o visite ed esami deve garantire la sua presenza in casa, nello specifico presso il domicilio comunicato attraverso il certificato medico di malattia, e rimanere a disposizione durante questi orari mentre può uscire di casa al di fuori di tali fasce.

Per esempio, se ci si ammala e si deve uscire per andare in farmacia, bisogna andare prima delle 10 o dopo le 12 oppure prima delle 17.00 e dopo le 19.00.

Se, invece, ci si deve recare dal medico urgentemente, si può uscire anche nelle fasce orarie di reperibilità ma occorre farsi rilasciare una certificazione dal medico che attesti che, in quel giorno e in quell'orario, si era a visita e che la visita era indifferibile.

E' molto importante rispettare le regole, dal momento che la mancata reperibilità ingiustificata è sanzionabile con sanzioni disciplinari, economiche e, per estremo, con il licenziamento.

Sanzioni

L'assenza a visita medica di controllo, se non giustificata, comporterà l'applicazione di sanzioni e quindi la non indennizzabilità delle giornate di malattia nel seguente modo:

- per un massimo di 10 giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di 1° assenza a visita di controllo non giustificata;
- per il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia in caso di 2° assenza a visita di controllo non giustificata;
- per il 100% dell'indennità dalla data della 3° assenza a visita di controllo non giustificata.

Il medico di controllo domiciliare riscontra l'assenza mediante il rilascio (in busta chiusa) di invito a visita medica di controllo ambulatoriale.

La visita fiscale è effettuata da parte di medici dell'INPS o convenzionati con esso.

Dipendenti del settore pubblico

Per **dipendenti pubblici** si intendono, in generale

- Dipendenti statali
- Insegnanti
- Lavoratori della Pubblica Amministrazione
- Lavoratori degli Enti locali
- Vigili del fuoco
- Polizia di Stato
- Militari (Carabinieri, ecc.)

gli **orari delle visite fiscali** sono: **dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.**

Gli orari di reperibilità devono essere rispettati sin dal primo giorno di malattia ed anche il sabato e domenica, festivi, Natale e Capodanno, Pasqua e feste patronali.

Esenzione dall'obbligo di reperibilità:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) infortuni sul lavoro;
- c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;

Qualora il dipendente ammalato debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti diagnostici, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione e produrre come giustificativo l'attestazione rilasciata da struttura, pubblica o privata, che ha erogato la prestazione.

Sono esclusi dall'obbligo di reperibilità anche i dipendenti nei confronti dei quali sia già stata effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

La visita medica è effettuata da medici dell'ASL.

Sanzioni

il lavoratore trovato assente alla visita di controllo perde il diritto al 100% di retribuzione per i primi 10 giorni di malattia, mentre per i giorni seguenti la retribuzione scenderà al 50%. Il dipendente ha 15 giorni di tempo per giustificare la propria assenza ed evitare la sanzione consistente nella detrazione dallo stipendio.



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande
il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"